

Cari Colleghi,

nei giorni scorsi è stata inviata una lettera a tutti gli Ufficiali di gara relativa all'applicazione del Regolamento Arbitrale.

Come ricorderete, nel corso **dell'assemblea Straordinaria del Collegio degli Ufficiali di Gara**, svoltasi a Roma il **06/12/2014**, sono state votate le modifiche al Regolamento Arbitrale, approvate con **Deliberazione n° 48 del 26/02/2016 dalla Giunta Nazionale del CONI**.

In particolare, si tratta della disposizione dell'**art. 18.1** – Requisiti ed impedimenti - che al punto **g** recita: "non essere tesserato come dirigente sportivo o tecnico per un'associazione affiliata alla F.I.C.K."; **cioè per l'ammissione e la permanenza nel Collegio degli Ufficiali di Gara, non si può essere tesserati come Dirigenti Sportivi o Tecnici**.

Per via dell'approvazione di questa modifica, ci si è trovati di fronte al fatto che **risulta applicabile** la DECADENZA regolata dall'art. 31.1 punto b per coloro che si trovano "in carenza dei requisiti o per la presenza dei motivi di impedimento previsti....".

La modifica all'**art. 18.1** del Regolamento arbitrale è stata proposta con una **mozione d'aula**.

In quella sede, nessuno si è posto il problema di considerare e quindi valutare quale fine potessero fare gli Ufficiali di gara che si trovavano nella posizione di dirigente o tecnico, a causa dei disposti collegati, quindi non è stato considerato che potesse essere prevista addirittura la **DECADENZA**. L'art. 31.1 punto b, infatti, non è stato votato in Assemblea, ma già era presente nel regolamento arbitrale e riguardava altri casi.

Quindi, l'applicazione del **Regolamento arbitrale**, ci ha posti di fronte a **due problematiche distinte**:

- 1) gli Ufficiali di gara che si trovano nella posizione di dirigente o tecnico sono da posizionare "fuori quadro" per volontà espressa dell'assemblea.
Tale "decisione" è necessario applicarla anche per rispetto a un Organo Primario del Collegio. Se non lo facessimo ci potrebbe essere un'alterazione dell'esercizio del voto nelle prossime Assemblee (ordinaria ed eventuale straordinaria) che, a seguito della segnalazione agli Organi di Giustizia da parte di un qualsiasi tesserato, potrebbero risultare nulle. Cosa da evitare!
- 2) Come posizionare "fuori quadro" i colleghi che si trovavano nella posizione di dirigente o tecnico.
Farli decadere? Anche i G.A.O. e i G.A.I. ?
Veramente una situazione imbarazzante "cacciare" dal Collegio queste figure!
Pertanto, sulla decadenza dal Collegio degli Ufficiali di g. che si trovano in condizione di dirigente o tecnico si è ritenuto fosse possibile agire in modo da evitarla dato che non è stata una precipua volontà assembleare.

La DAC come ha affrontato l'applicazione del nuovo regolamento arbitrale ?

Nel corso del 125^a riunione la DAC aveva deciso che:

"In merito alle incompatibilità introdotte dal nuovo regolamento fra attività arbitrale e tesseramento presso la FICK in qualità di Dirigente o Tecnico, il Presidente ha richiesto un estratto del tesseramento risultante negli archivi federali al fine di verificare quali Ufficiali di gara rientrano in questa casistica.

Dai riscontri effettuati è risultato che alcuni colleghi sono tesserati come "Dirigenti" o come "Tecnici" e quindi incompatibili con il ruolo di Ufficiale di Gara.

Pur tuttavia, essendo la D.A.C. del parere che tale incompatibilità non è sancita anche dallo Statuto della FICK e che quanto votato risulterebbe più restrittivo e tenuto conto che tale decisione potrebbe determinare contestazioni circa i provvedimenti presi, **viene rimandata la decisione a tempi successivi la verifica con gli uffici federali.**"

E' stata quindi verificata l'applicabilità e secondo il Segretario Generale FICK: << Per quanto riguarda "l'incongruenza" tra l'art. 63 dello Statuto federale e l'art. 18.1 lett. g) del Regolamento Arbitrale, ritengo che la stessa non sussista infatti, la norma statutaria è dedicata alle "cariche elettive" della Federazione, mentre la scelta del Collegio degli Ufficiali si riferisce all'ammissione ed alla permanenza nel collegio degli ufficiali gara.>>

Dopo tale verifica e a seguito della risposta del Segretario Generale si è inteso rendere operative le disposizioni approvate tramite l'invio della lettera con il seguente testo:

Nel corso dell'assemblea Straordinaria del Collegio degli Ufficiali di Gara, svoltasi a Roma il 6 Dicembre 2014, sono state votate le modifiche al Regolamento Arbitrale, approvate con Deliberazione n° 48 del 26 febbraio 2016 dalla Giunta Nazionale del CONI.

*Dopo averne verificato l'applicabilità presso la segreteria Generale FICK, la DAC intende rendere operative le disposizioni dell'**art. 18.1** - Requisiti ed impedimenti - che al punto **g** recita: "non essere tesserato come dirigente sportivo o tecnico per un'associazione affiliata alla F.I.C.K."; cioè per l'ammissione e la permanenza nel Collegio degli Ufficiali di Gara, non si può essere tesserati come Dirigenti Sportivi o Tecnici, pena la DECADENZA regolata dall'**art. 31.1 punto b**.*

*Pertanto, gli Ufficiali di gara coinvolti in questa casistica (Dirigenti Sportivi e Tecnici di associazioni affiliate alla F.I.C.K.) **devono** procedere a definire la propria posizione all'interno dell'Associazione/Società sportiva in cui risultano essere tesserati e darne **informativa alla DAC e all'Ufficio Tesseramento della FICK, entro e non oltre il 04 settembre p.v..***

Per gli Ufficiali di gara che decideranno di rimanere tesserati come Dirigenti Sportivi o Tecnici di associazioni affiliate alla F.I.C.K., la DAC considerando eccessivamente penalizzante quanto previsto dall'art. 31.1 punto b, non applicherà la DECADENZA ma una sorta di "congelamento" con la perdita dei diritti attivi e passivi previsti dalle carte federali quali, ad esempio, lo svolgimento dell'attività arbitrale ed il diritto di voto in assemblea e, ciò, fino a quando l'Ufficiale di gara interessato sarà tesserato come Dirigente o Tecnico o, non sarà intervenuta una modifica al regolamento Arbitrale.

Nel frattempo, pur "congelata", l'attività arbitrale sul campo potrà essere svolta come "Collaboratore Arbitrale" e i G.A.I. potranno continuare a svolgere attività Internazionale.

Si è dato del tempo per decidere di scegliere se dare le dimissioni da dirigente o tecnico per rimanere UU. di gara soltanto, o dare, eventualmente le dimissioni dal Collegio.

E' stato necessario stabilire tempi certi - data del 4 settembre

L'Assemblea è il momento in cui vengono esercitati **diritti**, pertanto, bisogna essere molto chiari sulla posizione di ciascun UU. di gara. Il momento in cui vengono stilati gli elenchi degli aventi diritto a voto e, non aventi diritto è quello della **INDIZIONE dell'Assemblea** e non quello della Convocazione.

L'indizione dell'Assemblea deve avvenire almeno 60 gg prima della data di svolgimento dell'Assemblea (data presunta 26-27 novembre); considerando che chi deve rinunciare ad un incarico societario è necessario che dia il tempo al proprio affiliato per deliberare il nuovo assetto societario e poi la FICK deve prenderne atto, dare 45 gg di tempo per esperire queste formalità è il minimo dovuto.



Inoltre, si è deciso di non applicare la DECADENZA ma una sorta di “congelamento” con la perdita dei diritti attivi e passivi previsti dalle carte federali, fino a quando, l’Ufficiale di gara interessato sarà tesserato come Dirigente o Tecnico o, non sarà intervenuta una modifica al regolamento Arbitrale.

L’ipotesi di riproporre in una prossima **Assemblea Straordinaria la modifica al Regolamento Arbitrale** pur fattibile, ci porterebbe ad una soluzione lontanissima che vedrebbe inapplicato il Regolamento arbitrale per molti anni, in quanto come ben sapete una modifica assembleare per poter essere applicata deve essere deliberata in Consiglio federale e in Giunta CONI.

Tutti potranno comunque esercitare le funzioni arbitrali come Collaboratori arbitrali, in quanto previsto dall’apposito regolamento.

Tanto, si doveva!

Sportivamente, Vi saluto

Vitantonio Fornarelli